ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4788 del 29/11/2016

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto, destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti, ubicato in Via Olmo n. 33/B, Comune di Budrio.

Proposta n. PDET-AMB-2016-4921 del 29/11/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna 1

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto, destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti, ubicato in Via Olmo n. 33/B, Comune di Budrio.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società HERA SPA per l'impianto sito a Budrio (BO), in Via Olmo n. 33/B dove viene svolta l'attività di Centro Raccolta Rifiuti che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi (per rinnovo della situazione precedentemente autorizzata dalla Provincia di Bologna con PG n. 40462 del 19/03/2013, con scadenza al 18/03/2017, senza variazioni) in acque superficiali³ di acque di dilavamento aree esterne con trattamento prima pioggia e domestiche (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
- 5. Obbliga la HERA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
- 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La HERA SPA, C.F. 04245520376, P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna (BO), in Viale Berti Pichat n. 2-4, per l'impianto sito a Budrio (BO) in via Olmo n.33/B, ha presentato, nella persona di Tiziano Mazzoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 20/09/2016 al Prot.n. 10718 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota prot.n. 10719 del 20/09/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/09/2016 al PGBO/2016/17456 Pratica SINADOC 32037/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il referente AUA di Arpae Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della deliberazione del Direttore Generale

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:

• All.A - matrice scarico acque reflue prima pioggia e/o dilavamento in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00;

Bologna, data di redazione 29/11/2016

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE-SAC Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale impianto HERA SPA – Centro di Raccolta Rifiuti

Via Olmo n° 33/B - Comune di Budrio ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue di dilavamento nel fosso stradale di Via Olmo (tratto di Viabilità gestita dal Comune di Budrio) che poi confluisce nello Scolo Canalazzo di Budrio (Consorzio della Bonifica Renana).

Le acque reflue scaricate sono costituite dall'unione di:

- acque di prima pioggia originate dal dilavamento del piazzale di manovra e operativo della stazione ecologica sottoposte a sistema di separazione, sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza;
- acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne adibite esclusivamente al transito ed all'accesso alle zone di carico/scarico ed acque di seconda pioggia originate dal dilavamento del piazzale di manovra e operativo della stazione ecologica;
- acque reflue domestiche del servizio igienico della Stazione Ecologica trattate con fossa Imhoff e filtro batterico aerobico. Sistema dimensionato per 5 A.E. a fronte di un utilizzo prevedibile quantificato pari ad 1 A.E.

Per la gestione delle emergenze o sversamenti accidentali di sostanze liquide sulle aree esterne è prevista una chiusura automatica a monte del disoleatore mentre per eventuali emergenze limitate all'area destinata al deposito di rifiuti pericolosi conferiti dai cittadini sono stati realizzati due sistemi di raccolta in vasche a tenuta di capacità 1 mc ciascuna.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due immissioni in fosso di campagna di acque meteoriche non contaminate originate dal dilavamento di soli coperti non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

Prescrizioni

- 1) Il Titolare dello Scarico ed il Gestore della Stazione Ecologica Attrezzata nell'ambito delle proprie responsabilità dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni fissate sia per la gestione ordinaria che per la gestione delle emergenze, stabilite in accordo con altri enti e dalle altre disposizioni gestionali aziendali in materia di sicurezza dei posti di lavoro;
- 2) Per l'attivazione dei sistemi di emergenza il Titolare dello scarico ed il gestore dell'impianto sono tenuti ad emanare le dovute specifiche operative gestionali alle proprie maestranze;
- 3) Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento, considerata la natura delle attività esercitate sulle aree esterne ed il sistema di raccolta e di scarico in atto, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-Parte Terza nei seguenti punti di controllo:
 - Pozzetto di ispezione/campionamento parziale posto subito a valle del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
 - Pozzetto di ispezione/campionamento parziale delle acque reflue di dilavamento sito dopo l'unificazione delle acque di prima pioggia trattate con le altre acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- 4) Lo scarico parziale delle acque reflue domestiche, considerata la limitata consistenza in A.E., non è soggetto al rispetto di specifici limiti di accettabilità ai sensi della D.G.R.1053/2003 ma, comunque, il relativo pozzetto di ispezione/campionamento deve essere mantenuto in buone condizioni di manutenzione e pulizia per eventuali necessità ambientali, e reso sempre accessibile a richiesta delle autorità di controllo;
- 5) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I pozzetti di ispezione/controllo siamo resi ben riconoscibili, sempre accessibili alle
 Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - I sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche siano sottoposti a periodiche, almeno 3-4 volte anno, operazioni di controllo e verifica funzionale, manutenzione e pulizia;
 - I materiali separati (fanghi, oli, ecc..) siano smaltiti da ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti e, di tali operazioni, sia redatta e conservata la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) da rendere disponibili a richieste delle Autorità di controllo;
- 6) La presente autorizzazione è condizionata all'attuazione delle prescrizioni idrauliche e costruttive emanate anche successivamente al presente atto dall'ente titolare della

viabilità stradale (Comune di Budrio) alla quale è connesso il fosso ricettore diretto dello scarico con riferimento alla delibera della Giunta Municipale n.8 del 01/02/2008 ed all'attuazione delle prescrizioni idrauliche ed irrigue eventualmente emanate dal Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore indiretto dello scarico, in applicazione delle previste linee guida regionali di prossima emanazione ai sensi dell'art.4 punto 2 e 6 della L.R.4/2007.


- 7) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 8) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico II Titolare dello scarico ed II Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del Comune di Budrio:

 Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n° 40462 del 19/03/2013 CL 11.4.5/44/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sina 32037/2016

Documento redatto in data 28/11/2016



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.